

LA CHIESA

La Chiesa (premessa)

Costituzione gerarchica della Chiesa

La Gerarchia Cattolica

I Riti della Chiesa

Curia Romana

Sacre Congregazioni

L'essenza reale del Papato

LA CHIESA

La Chiesa è l'istituzione religiosa fondata da Gesù Cristo, per continuare la sua opera nel mondo.

La Chiesa è, quindi, una comunione spirituale e nel con tempo una società di fedeli battezzati che hanno in Cristo una stessa fede, che professano la medesima dottrina e la stessa adesione alla parola di Dio.

Gesù, per attuare la sua concezione del *regno di Dio* si è fatto fondatore immediato e volontario di una vera e propria società. A questa società Gesù ha assegnato un fine, non politico, ma religioso destinandola ad applicare, attraverso i secoli, i frutti della redenzione. La Chiesa è in tal modo la continuazione e il prolungamento del Verbo Incarnato, il suo *corpo mistico*. A questo scopo, oltreché del potere di governo, Cristo l'ha insignita anche della potestà di magistero. Per potere custodire intatte le dottrine di Cristo che costituiscono il deposito della fede, la potestà dottrinale è stata dotata del carisma dell'infallibilità, grazie a una protezione speciale dello Spirito Santo da Cristo

ed inviato alla sua Chiesa.

Successore del Collegio apostolico, nel triplice potere, è il collegio dei vescovi; successore di S. Pietro è il sommo pontefice.

Il papa, quando parla *ex cathedra*, cioè nella pienezza della sua autorità, in materia di fede e di morale, è infallibile come la Chiesa.

Perché fosse facilmente riconoscibile attraverso i secoli Cristo dotò la Chiesa di quattro proprietà essenziali, che costituiscono i connotati: *unità* - la Chiesa vive nell'unità della fede, del culto reso a Dio, della celebrazione eucaristica, della vita sacramentaria, ed è unita al Romano Pontefice; *santità* - la Chiesa è santa perché santo è il suo fondatore ed alla santità sono chiamati tutti coloro che vi appartengono; *cattolicità* - la Chiesa è cattolica, non istituita a favore di un popolo o di una nazione, ma per l'intera umanità, perché tutti gli uomini sono chiamati a diventare popolo di Dio; *apostolicità* - la Chiesa è apostolica perché fondata sugli Apostoli con a capo S. Pietro e i suoi successori, il Papa e i vescovi uniti con lui.

COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA *

Cristo Gesù, per pascere e per accrescere il Popolo di Dio ha stabilito nella sua Chiesa vari ministeri, che tendono al bene di tutto il Corpo. I ministri, infatti, che o rivestiti di sacra potestà servono i loro fratelli, perché tutti coloro che appartengono al Popolo di Dio tendano liberamente ed ordinatamente alla salvezza.

Gesù, Pastore eterno, ha edificato la Chiesa e ha mandato gli Apostoli, come Egli stesso era stato mandato dal Padre e volle che i loro successori, cioè i Vescovi, fossero nella sua Chiesa pastori fino alla fine dei secoli. E perché lo stesso Episcopato fosse uno e indiviso, propose agli Apostoli Pietro, e in lui stabilì il principio e il fondamento perpetuo e visibile dell'unità della fede e della comunione.

I Vescovi, dunque, successori degli Apostoli, col successore di Pietro, Vicario di Cristo e capo visibile di tutta la Chiesa, reggono la casa del Dio vivente. Gli Apostoli ebbero cura di costituirsi dei successori. Infatti, non solo essi ebbero vari collaboratori nel ministero, ma lasciarono ai loro immediati cooperatori l'ufficio di completare e di consolidare l'opera da essi iniziata, raccomandando loro di attendere a tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo li aveva posti a pascere la Chiesa di Dio.

I Vescovi allora assunsero il servizio della Comunità con i loro collaboratori, sacerdoti e diaconi presiedendo in luogo di Dio al gregge, quali maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto, ministri del governo della Chiesa. In tal modo i Vescovi sono i successori degli Apostoli.

Come San Pietro e gli altri Apostoli costituiscono un unico Collegio apostolico, nello stesso modo il Pontefice Romano, successore di Pietro, e i Vescovi successori degli Apostoli, sono uniti tra di loro.

Già l'antichissima disciplina, nella quale i Vescovi di tutto il mondo comunicavano tra loro e col Vescovo di Roma nel vincolo dell'unità, della carità e della pace, indica la natura collegiale dell'ordine episcopale, la quale manifestazione è confermata nei Concili ecumenici tenuti durante i secoli.

La stessa è pure suggerita dall'antico uso di convocare più Vescovi per partecipare alla devozione del nuovo eletto al ministero del sommo sacerdozio. Uno è costituito membro del Corpo episcopale in virtù della consacrazione sacramentale e mediante la comunione gerarchica con il Capo del Collegio e con le membra.

Orbene, il Collegio o corpo episcopale non ha però autorità, se non la si concepisce insieme col Romano Pontefice, successore di Pietro, quale suo capo, ed integra restando la sua potestà di Primato su tutti, sia Pastori che fedeli. Infatti il Romano Pontefice, in forza del suo ufficio, cioè di vicario di Cristo e Pastore di tutta la Chiesa, ha su questa una potestà piena, suprema e universale, che può sempre esercitare liberamente.

D'altra parte, l'ordine dei Vescovi, il quale succede al collegio degli Apostoli nel magistero e nel regime pastorale, anzi, del corpo apostolico, è continuazione, insieme nel suo Capo il Papa, e mai senza questo Capo, è pure soggetto di piena e suprema potestà su tutta la Chiesa, sebbene questa potestà non possa essere esercitata se non consenziente il Romano Pontefice. In tal modo rispettando fedelmente il primato e la preminenza del loro Capo, i Vescovi esercitano la propria potestà per il bene di tutta la Chiesa. Il Romano Pontefice, quale successore di Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei Vescovi sia della massa dei fedeli.

I singoli Vescovi rappresentano la propria Chiesa, e tutti insieme con il Papa rappresentano tutta la Chiesa in un vincolo di pace, di amore e di unità.

I Vescovi hanno la missione di insegnare a tutte le genti e di predicare il Vangelo ad ogni creatura, affinché tutti gli uomini per mezzo della fede, del battesimo e dell'osservanza dei comandamenti ottengano la salvezza. Per compiere questa missione Gesù promise agli Apostoli lo Spirito Santo e il giorno di Pen-

tecoste lo mandò dal cielo, perché con la sua forza gli fossero testimoni fino alla estremità della terra, davanti alle nazioni e ai popoli e ai re.

I Vescovi quando insegnano in comunione col Romano Pontefice, devono essere da tutti ascoltati quali testimoni della divina e cattolica verità. Quantunque i Vescovi non godano della prerogativa dell'infallibilità, quando tuttavia, anche dispersi per il mondo, ma conservanti il vincolo della comunione tra di loro e col Successore di Pietro, nel loro insegnamento autentico circa materie di fede e morale conven-gono su una sentenza da ritenersi come definitiva, essi enunziano infallibilmente la dottrina di Cristo. Di questa infallibilità il Papa, Capo del Collegio dei Vescovi, fruisce in virtù del suo ufficio, quando, quale supremo pastore e dottore di tutti i fedeli che conferma nella fede i suoi fratelli, sancisce con atto defi-nitivo una dottrina riguardante la fede e la morale. Perciò le sue definizioni giustamente sono dette ir-reformabili per se stesse, e non per il consenso della Chiesa, essendo esse pronunziate con l'assistenza dello Spirito Santo, promessagli nella persona di Pietro, per cui non abbisognano di alcuna approvazione di altri, né ammettono appello alcuno ad altro giudizio. Poiché allora, il Papa pronuncia sentenza non come persona privata, ma quale supremo maestro della Chiesa universale, singolarmente insignito del carisma dell'infal-libilità della stessa Chiesa, espone o difende la dottrina della Chiesa cattolica.

Quando poi, sia il Papa sia il Corpo dei Vescovi con lui, definiscono una sentenza, la emettono secondo la stessa Rivelazione, cui tutti devono stare e conformarsi, e che è integralmente trasmessa per iscritto e per tradizione dalla legittima successione dei Vescovi e specialmente a cura dello stesso Pontefice Ro-mano, e viene nella Chiesa gelosamente conservata e fedelmente esposta sotto la luce dello Spirito di verità.

Il Vescovo insignito della pienezza del sacramento dell'Ordine, è «l'economista della grazia del supremo sacerdozio». I Vescovi reggono le Chiese particolari a loro affidate, come vicari e legati di Cristo, con il consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà, della quale però non si servono se non per elevare il proprio gregge nella verità e nella santità ricordandosi che chi è il più grande si deve fare come il piccolo, e chi è il capo, come il servo. Questa potestà, che personalmente eserci-tano in nome di Cristo, è propria, ordinaria e immediata, quantunque il suo esercizio sia in ultima istanza sottoposto alla suprema autorità della Chiesa e, entro certi limiti, in vista dell'utilità della Chiesa o dei fedeli, possa essere circoscritto. In virtù di questa potestà i Vescovi hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di dare leggi ai loro sudditi e di giudicare e regolare tutto quanto appartiene al culto e all'apostolato.

Al Papa, quale capo visibile della Chiesa cattolica, competono i titoli di Vescovo di Roma, Vicario di Gesù Cristo, Successore del Principe degli Apostoli, Sommo Pontefice della Chiesa universale.

* Enunciazioni fondamentali tratte dalla Costituzione dogmatica sulla Chiesa « Lumen Gentium » promulgata dal Concilio Vaticano II.

IL COLLEGIO DEI CARDINALI

Dignitari della Chiesa Cattolica, i Cardinali sorti dai presbiteri dei venticinque titoli o Chiese quasi parrocchiali di Roma dai sette (poi 14) diaconi regionali e sei diaconi palatini e dai sette (sec. XII: 6) Vescovi suburbicari, furono consiglieri e cooperatori del Papa.

Dal 1150 formarono il Sacro Collegio con un Decano, che è il Vescovo di Ostia e un Camerlengo quale amministratore dei beni. Dall'anno 1179 sono elettori esclusivi del Papa.

Nel secolo XII incominciarono ad essere nominati Cardinali anche prelati residenti fuori Roma.

Dal secolo XII precedono nell'ordine ai Vescovi ed Arcivescovi, dal secolo XV anche ai Patriarchi (Bolla: *Non mediocri* di Papa Eugenio IV, anno 1439); hanno, anche se semplici sacerdoti, voto nei concilii. ¹

Il numero nei secoli: XIII -XV ordinariamente non superiore ai trenta, fu da Papa Sisto V - 1586 - (*Cost. Postquam*, 3 dicembre 1586), fissato a 70 (6 Cardinali Vescovi, 50 Cardinali Preti, 14 Cardinali Diaconi).

I Cardinali appartengono alle varie Congregazioni romane; sono considerati Principi del sangue, col titolo di Eminenza; quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono a tutti gli effetti cittadini della medesima (Trattati Lateranensi, art. 21).

Nel 1918 papa Benedetto XV, con la promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico, decretò che tutti i cardinali dovevano essere ordinati presbiteri. Papa Giovanni XXIII col Motu Proprio, *Cum gravissima* del 15 aprile 1962 ha stabilito che tutti i Cardinali siano insigniti della dignità episcopale. Di fatto, però, sia Giovanni Paolo II sia Benedetto XVI hanno nominato cardinali alcuni sacerdoti ultraottantenni (e quindi non votanti in conclave) pur senza elevarli alla dignità episcopale.

Sua Santità Paolo VI col Motu Proprio *Ad Purpuratorum Patrum* dell'11 febbraio 1965, ha determinato il posto dei Patriarchi Orientali nel Sacro Collegio.

Lo stesso Sommo Pontefice, con il Motu Proprio *Ingravescentem aetatem*, del 21 novembre 1970 ha disposto che con il compimento dell'80° anno di età i Cardinali:

a) cessano di essere Membri dei Dicasteri della Curia Romana e di tutti gli Organismi Permanenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;

b) perdono il diritto di eleggere il Romano pontefice e, quindi, anche il diritto di entrare in Conclave ma non quello di poter essere eletti.

Paolo VI ha fissato inoltre in 120 il numero massimo dei Cardinali elettori.

Il titolo formale completo è "cardinale di Santa Romana Chiesa". L'abito corale dei cardinali è simile a quello dei vescovi, ma è di color rosso porpora (da cui il nome di "porporati"), anziché rosso-violaceo (tecnicamente "paonazzo"), a simboleggiare la disponibilità anche al martirio; il galero, rosso anziché verde, fa parte dello stemma, come per i vescovi.

Il termine "cardinale" deriva dalla parola "cardine" e sta a indicare il punto dove ruota la porta, infatti proprio a questo si riferisce, visto che i cardinali aiutavano e aiutano il pontefice nell'amministrazione della diocesi di Roma e più in generale dello stato del Vaticano.

Nell'ambito dei cardinali il Decano indica quel cardinale che ha il compito di presiedere, come semplice primus inter pares, il Collegio dei cardinali e quindi anche il conclave; inoltre, ordina vescovo il papa neo eletto, se già non lo era. Sin dall'antichità il cardinale decano assume tradizionalmente anche il titolo della sede suburbicaria di Ostia aggiungendolo a quello posseduto fino a quel momento, essendo il vescovo di Ostia colui che aveva il privilegio di incoronare il papa neo eletto. Attualmente (a. 2013) il cardinale Decano della Chiesa cattolica è il cardinal Angelo Sodano, eletto nel 2005 sotto papa Benedetto XVI.

Il Camerlengo è quel cardinale che amministra le proprietà e i beni della Santa Sede, regge la Sede vacante, in caso di morte o dimissioni del Santo Pontefice, ed ha la responsabilità della convocazione del conclave per l'elezione del nuovo Pontefice.

Attualmente (a. 2013) il Camerlengo della Santa Romana Chiesa è il cardinale Tarcisio Bertone, nominato nel 2007 da papa Benedetto XVI.

Papa Giovanni Paolo II è stato il pontefice che ha creato il maggior numero di cardinali nella storia: 231, provenienti da 69 nazioni, in 9 concistori.

Con il concistoro del 18 febbraio 2012, il Sacro Collegio ha raggiunto il numero di 213 cardinali viventi (compresi i non elettori), provenienti da 70 nazioni, fin qui il numero maggiore in assoluto, mai raggiun-

to prima nella storia della Chiesa cattolica. Dal 18 febbraio 2012 la maggioranza assoluta dei cardinali elettori è costituita da porporati creati da papa Benedetto XVI. Al 28 febbraio 2013 i membri del Sacro Collegio sono 207, provenienti da 66 nazioni, dei quali 117 elettori.

PATRIARCATI

Il I Concilio ecumenico di Nicea (325) dichiarò che doveva mantenersi la pratica preesistente, per cui il Vescovo di Alessandria esercitava una giurisdizione superiore sull'episcopato di tutta la diocesi civile romana di Egitto. (Tutto l'Impero Romano era stato diviso da Diocleziano in dodici diocesi).

Il I Concilio ecumenico di Costantinopoli (381) sanzionò i diritti per gli Esarchi o Vescovi delle capitali metropoli delle tre diocesi civili: dell'Asia (Efeso), del Ponto (Cesarea) e della Tracia (Eraclea).

Cominciò allora ad essere riservato per chi reggeva le sedi di Alessandria e di Antiochia il titolo di Arcivescovo.

Il Concilio ecumenico di Calcedonia (451) staccò da Antiochia le tre Palestine per darle a Gerusalemme, costituita in Arcivescovado o Patriarcato.

Il medesimo Concilio riconobbe all'Arcivescovo di Costantinopoli il diritto di giudicare in appello le cause dei tre Esarcati. Da quell'epoca ai titolari delle grandi sedi di Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme fu riservato il titolo di Patriarca che, per l'innanzi, solevasi dare anche ad altri Vescovi.

Questo stesso titolo fu pure portato dai Capi delle Chiese d'Oriente che non accettarono le definizioni cristologiche dei Concili di Efeso (431) e di Calcedonia (451).

A misura che il cristianesimo si diffondeva geograficamente, mentre al Patriarcato di Roma si univano le Chiese locali d'Occidente fondate di recente, l'Oriente che aveva cessato di essere in comunione con la Sede di Roma, ammise al rango dell'Autocefalia quelle Chiese sorte e formate dalla sua attività missionaria. Diverse tra queste furono a loro volta erette in Patriarcati. In tal modo esistono oggi in Oriente, oltre agli antichi patriarcati di Costantinopoli, di Alessandria, di Antiochia, di Gerusalemme, i patriarcati di Russia (Autocefalia dichiarata nel sinodo di Mosca 1448; elevazione a Patriarcato 1589), di Serbia (1920), di Romania (1925), di Georgia (sec. VII), di Bulgaria 1953, 1961).

Durante le Crociate furono costituiti Patriarcati latini residenziali (meno quello di Alessandria, che fu sempre semplice titolo).

Dopo il periodo delle Crociate questi Patriarchi latini risiedettero, per lo più, a Roma, soltanto come titolari.

Pio IX, con la Bolla *Nulla celebrior* (23 luglio 1847) ricostituì il Patriarcato latino di Gerusalemme con giurisdizione sui fedeli latini della Palestina, della Transgiordania e di Cipro.

La precedenza di Costantinopoli sulle altre sedi patriarcali, riconosciuta dal IV Concilio di Laterano (1215) per i Patriarcati latini, è stata ammessa per i Patriarchi orientali nel Concilio di Firenze (1439).

Oltre ai Patriarcati ortodossi di Alessandria, Antiochia e Gerusalemme, che non sono in piena comunione con la Sede di Roma, sono stati costituiti anche dei Patriarcati per quelle frazioni di queste Chiese che sono entrati in comunione con la Santa Sede a partire dalla fine del XVI secolo; si hanno oggi un Patriarcato alessandrino dei Copti, tre di Antiochia (dei Melkiti, dei Siri, dei Maroniti) più uno per gli Armeni del titolo di Sis e Cilicia ed uno per i Caldei del titolo di Babilonia: questi due ultimi si denominerebbero più propriamente « catholicos » (cioè, delegati ad universalitatem causarum).

I Patriarcati latini titolari di Costantinopoli, Alessandria ed Antiochia sono stati oppressi da Paolo VI nel gennaio 1964.

I Patriarchi cattolici di Alessandria, Antiochia e Gerusalemme prendono rango senza distinzione di rito, secondo il detto ordine di dignità della sede e, subordinatamente, secondo l'ordine di anzianità di promozione. Vengono in seguito non solo senza alcuna distinzione di rito, ma anche senza alcuna precedenza per dignità di sede, tanto i Patriarchi Orientali di Sis e Cilicia degli Armeni e di Babilonia dei Caldei - con giurisdizione - quanto gli altri semplicemente titolari che sono: il Vescovo di Aquileia poi di Grado (a. 607), trasferito a Venezia dal S. P. Nicolò V (Cost. Regis, 8 luglio 1451), il Patriarca delle Indie Occidentali (Leone X), il Patriarca di Lisbona (Clemente XI, Cost. in Supremo, 7 novembre 1716), il Patriarca delle Indie Orientali, residente a Goa (Concord. Leone XIII, 26 giu. 1886). Tutti questi prendono rango unicamente secondo la loro anzianità di promozione.

ARCIVESCOVATI E VESCOVATI RESIDENZIALI

L'unione delle diocesi in province ecclesiastiche (organizzazione metropolitana) sorta fin dal secolo II in Oriente, e introdotta dal sec. IV, V ss. anche in Occidente corrispondeva più o meno alle province civili. Il Vescovo della metropoli (metropolita) presiedeva nelle adunanze dei Vescovi eletti dal Clero e dal popolo (Conc. Nic. 325) e li consacrava, qualora tale diritto non fosse riservato al Patriarca (Alessandria). Egli aveva cura degli affari comuni della eparchia o provincia (Conc. Antioch. 341). Dal secolo VI il metropolita viene anche chiamato «Arcivescovo» titolo d'onore prima attribuito soltanto ai Patriarchi ed agli Esarchi. Così anche il Codice di Diritto Canonico non distingue tra i due titoli, ma il vero Metropolita suppone sempre Vescovi soggetti, chiamati comprovinciali o suffraganei, che possono dare suffragio nel concilio. Nonostante l'ostilità del Ps-Isidoro contro i Metropoliti l'organizzazione durò. Secondo il diritto delle Decretali, il Metropolita, doveva sorvegliare i Vescovi suffraganei, poteva visitare, dopo la propria, le loro diocesi; costituiva la istanza d'appello, e suppliva (*iure devolutivo*) le negligenze dei suffraganei. La conferma come la consacrazione dei Vescovi suffraganei del sec. XIV fu riservata al Papa. Il concilio di Trento ha introdotto lievi modificazioni in tale materia e i diritti vigenti dei metropoliti sono elencati nei canoni 274 ss.

La veste distintiva del Metropolita è il pallio, usato in Oriente dai Vescovi, e in Occidente fino al sec. VI solo dal Papa, che da quel tempo lo concesse ai Vescovi insigni, e principalmente ai Metropoliti, i quali, dal sec. VIII, sono obbligati a chiederlo, quale segno della potestà metropolitana (can. 275).

I Vescovi *iure divino*, superiori ai presbiteri (Trid. XXIII) sono veri successori e continuano l'ordinaria missione degli Apostoli (Act. XX, 28), benché il loro territorio, parrocchia, dal sec. VI chiamato diocesi, sia limitato. Sin dalla morte degli Apostoli esistono Vescovi residenziali. I primi Vescovi furono istituiti dagli Apostoli; in seguito venivano eletti dal clero e dal popolo, confermati e consacrati dal Metropolita. Dopo le varie ingerenze dei governi civili, dal sec. XI l'elezione dei Vescovi spettò ai Capitoli cattedrali; ma sec. XIV la loro nomina e consacrazione furono riservate al Sommo Pontefice, disposizione sancita anche dal diritto vigente, salvi però i diritti particolari (cc. 329 - 2,953). I Vescovi residenziali nel proprio territorio sono gli ordinari maestri della fede cattolica, legislatori e giudici di prima istanza e pastori dei fedeli, ma dipendenti dal Papa (cc. 334, 335). Alcuni Vescovi residenziali sono immediatamente soggetti alla Santa Sede (v. esenti), gli altri appartengono alle diverse province ecclesiastiche.

ARCIVESCOVATI E VESCOVATI TITOLARI soliti a conferirsi dalla S. Sede

Arcivescovi titolari si trovano già nel Concilio di Calcedonia (451 act. 6, 13) che concesse ai Vescovi di Nicea e di Calcedonia il titolo (senza l'ufficio) di Metropolita. Parimenti alcuni Vescovi residenziali ottennero dal Sommo Pontefice quale segno di speciale benevolenza il titolo di Arcivescovo e l'uso del pallio. Questi privilegi però non danno diritti giurisdizionali (Benedetto XIV, De Sjn. I, II, c. 2, n. 5 ss.: I, XIII, n. 15, n. 9). Più numerosi sono gli Arcivescovi e i Vescovi titolari con carattere vescovile, senza la cura della chiesa titolare. L'origine di questi Vescovi titolari risale al sec. IV secondo il concilio di Nicea c. 8, i Vescovi Novaziani potevano dopo la conversione ritenere il titolo e l'onore, ma senza l'ufficio del Vescovo. Grande fu anche il numero dei Vescovi espulsi dai Saraceni nel sec. VII e VIII (nell'Oriente in Africa in Ispagna), dai pagani nel sec. XIII (Livonia), e dai Turchi dopo la caduta della Terra Santa (1268 s.), i quali furono accolti dai Vescovi d'Occidente come Vescovi Ausiliari, e dopo la loro morte altri vennero consacrati come loro a successori per le chiese già in mano degli infedeli; la quale pratica, regolata dai concili di Vienna (1311, c. 5 in Clem. I, 3) e di Trento (Sess. XIV, c. 2, de ref.), fu conservata dalla S. Sede. La nomina dei Vescovi e Arcivescovi è riservata alla S. Sede. Il loro titolo: Vescovo *in partibus infidelium*, dal S. P. Leone XIII (Lett. Apost. *In Suprema* 10 giu. 1882) fu cambiato in quello di «Vescovo titolare». Essi non hanno alcuna giurisdizione sulla chiesa titolare (S. P. Gregor. XV Decret. *Inscrutabilis* 5 febb. 1622; C. 1. C. can. 348, p. 1), ma godono, salvo poche eccezioni, i privilegi e gli onori dei Vescovi residenziali (c. 349, p. 1).

PRELATURE E ABBAZIE

Abbazie e Prelature (*olim nullius dioeceseos*) sono detti i territori con clero e popolo separati da ogni diocesi, nei quali l'Abate o il prelado proprio esercita la giurisdizione quasi episcopale. L'origine delle abbazie *nullius* risale a insigni monasteri, che fin dai sec. IX e X esercitavano sul popolo vicino la cura pastorale o la giurisdizione arcidiaconale, e poi diventarono esenti dai Vescovi, di modo che gli Abati ottennero la giurisdizione quasi episcopale non solo sui monaci, ma anche sulle chiese dipendenti dal monastero. I Sommi Pontefici dal sec. XI e XII confermarono tale esenzione e concessero all'Abate l'uso dei pontificali. Alcuni dei capitoli secolari ottennero una simile esenzione e i loro prevosti diventarono prelati *nullius*. Nel sec. XII le abbazie *nullius* erano poche e il titolo non si trova nelle Decretali di Gregorio IX; ma vi allude il S. P. Alessandro IV (c. 3 in 5, 7). Nonostante varie lagnanze il Concilio di Trento (sess. XXIII, c. IO; XXIV, c. 9, De ref.) riconobbe le prelature *nullius* e determinò i diritti e doveri dei prelati. Nei nostri tempi l'attività missionaria di alcuni monasteri condusse alla creazione di nuove abbazie *nullius*. In altri casi o motivi politici consigliarono pure, come soluzione provvisoria, la erezione di prelature *nullius*. L'erezione è riservata alla S. Sede (S.Congr. Concistoriale, can. 215 1; can. 248 2) ed esige normalmente un territorio con tre parrocchie altrimenti si applica il diritto particolare (can. 319 2). Gli Abati e Prelati vengono, salvi particolari diritti di elezione o presentazione, nominati o confermati dal S. Pontefice. Essi generalmente senza l'ordine episcopale, sono *Ordinarii loci* (can. 198 2) con giurisdizione quasi-episcopale nel proprio territorio godono l'uso dei pontificali, possono conferire la prima tonsura, gli ordini minori e la cresima e hanno con qualche limitazione i diritti e i doveri dei Vescovi residenziali.

I RITI NELLA CHIESA

Il rito significa propriamente l'ordinamento della preghiera ufficiale, ossia la norma dell'azione liturgica autorevolmente fissata e che ha la sua espressione pubblica e concreta nella liturgia.

Se la scarsità dei documenti dei due primi secoli impedisce di determinare con precisione quali e quante forme avesse allora il culto cristiano, già nel terzo secolo appaiono indizi di liturgie differenti nelle tre grandi metropoli dell'Impero: ROMA, ALESSANDRIA, ANTIOCHIA. Nel quarto secolo sono già individuabili vere zone liturgiche costituite in relazione alle grandi divisioni politiche del tempo e dove finiscono per prevalere quelle forme liturgiche che sono alla base dei riti odierni.

Nell'Occidente finì per prevalere universalmente la liturgia derivata da Roma. Anche l'antichissimo rito gallicano, largamente diffuso e che fornì alle liturgie locali ed anche alla romana non pochi elementi venne sostituito, all'epoca di Carlo Magno, col rito Romano. Similmente nel secolo XI successe per il rito mozarabico che derivava dal gallicano (e che fu poi fatto rivivere nel secolo XVI dal Card. Ximenes in una cappella della Cattedrale di Toledo). Nell'Archidiocesi di Milano sussiste attualmente il rito ambrosiano, riordinato da S. Carlo Borromeo.

Varie peculiarità di riti locali furono soppresse dal Concilio di Trento non avendo anteriorità di due secoli; ne sopravvivono alcune in famiglie religiose, ad es. presso i Domenicani e i Certosini.

RITI ORIENTALI

I capostipiti liturgici dei riti orientali sono cinque; tre nell'ambito dell'Impero Romano: Antiochia con Gerusalemme, Alessandria, Cappadocia con Costantinopoli; due ai margini dell'Impero: il Siro Orientale per la Mesopotamia e la Persia e l'Armeno derivato dal cappadocio-costantinopolitano.

Il rito alessandrino ebbe uno sviluppo speciale in Etiopia, ove non andò esente da influenze antiochene mentre il costantinopolitano o bizantino si conservò, senza subire modificazioni profonde, nelle chiese autocefale provenienti, nei secoli successivi, dal Patriarcato medesimo.

Si deve inoltre rilevare che tanto l'alessandrino come l'antiocheno nelle comunità rimaste ortodosse (cioè fedeli ai Concili Efesino e Calcedonense) poco a poco, qualche centinaio d'anni dalle eresie cristologiche del sec. V, vennero sostituiti dalla liturgia costantinopolitana, che aveva il pregio di essere quella dell'Imperatore e della Corte, e perciò preferita dai funzionari imperiali, dimodoché, dal medioevo in poi, la liturgia di Alessandria non fu più praticata se non dai monofisiti d'Egitto e di Etiopia, e quella di Antiochia dai monofisiti di Siria, Palestina e Mesopotamia, nonché dai Maroniti, che vi apportarono poi alcune modifiche.

A coloro che mano a mano ritornarono all'unità della Chiesa cattolica, la Santa Sede, di regola, lasciò sempre i propri riti e cerimonie, corretti soltanto nelle loro eventuali espressioni ereticali. Questo principio, cui si deve la presente varietà di riti nella Chiesa cattolica, venne già affermato da S. Leone IX allorché scriveva a Michele Cerulario (Mansi, XIX, col. 652).

Tutte le comunità cristiane che appartennero all'Impero Romano d'Oriente, hanno molto in comune nella loro disciplina, in quanto basata su concili ecumenici, su certi concili particolari antichi e sulle leggi imperiali, pubblicate in materie ecclesiastiche, prima della separazione. Avvenuta questa, per cause diverse, eresia cioè o passaggio all'autocefalia, si svilupparono divergenze disciplinari, generalmente su punti secondari. Le discipline dei Caldei e degli Armeni, formatesi fuori dell'Impero romano, hanno avuto uno sviluppo che li differenzia di più dagli altri orientali.

Cinque pertanto sono i riti orientali originali: Antiocheno, Alessandrino, Bizantino, Caldeo, Armeno.

I - Rito Antiocheno

Formatosi lentamente prima a Gerusalemme, poi soprattutto ad Antiochia, e diffusosi nella Palestina, Siria e Mesopotamia settentrionale, il rito antiocheno si estese, nella seconda metà del sec. XVII, ad una parte del Malabar.

Fu il rito anche dei cristiani del patriarcato di Antiochia detti Melkiti, rimasti fedeli alla fede di Calcedonia, fino alla riconquista parziale e temporanea della Siria da parte degli Imperatori di Costantinopoli nel sec. X; nei secoli posteriori, però, questo rito presso i Melkiti venne progressivamente sostituito dal rito bizantino. I Maroniti hanno conservato sostanzialmente il rito antiocheno, non senza qualche modificazione, in senso latino, di alcuni testi liturgici e di certe forme esteriori.

Praticato in origine tanto in greco che in siriano il rito antiocheno oggi non è più celebrato che in siriano, con mescolanza di alcune parti in arabo, specialmente presso i Siri e i Maroniti. I Malankaresi, o cattolici di rito antiocheno dell'India, recitano alcune formule in malaylām, lingua volgare del paese.

II - Rito Alessandrino

Il rito alessandrino si è diviso in due rami. Ebbe dominio esclusivo in Egitto fin verso il sec. XIII tanto presso i monofisiti che presso i Melkiti: ma i Melkiti di Egitto, ad esempio di quelli della Siria, lo abbandonarono in detta epoca per adottare il bizantino. Mentre nei tempi antichi i testi liturgici del rito alessandrino venivano letti tanto in greco che in copto, dopo la conquista musulmana vi si introdusse poco a poco l'arabo. I Copti, tanto monofisiti che cattolici, usano testi ove sono rimasti pochi brani in greco, e tendono ad aumentare la parte in arabo.

In Etiopia, la liturgia alessandrina, ha subito profonde modifiche e si è arricchita di molti testi nuovi, dei quali alcuni dimostrano l'influenza di testi antiocheni, generalmente conosciuti attraverso traduzioni in arabo. Gli Etiopi, sia monofisiti che cattolici, usano come lingua liturgica il ghèez, che era lingua ufficiale già nel secolo V quando si fecero in Etiopia le prime traduzioni dei testi biblici e liturgici.

III - Rito Costantinopolitano o Bizantino

Questo rito, spesso chiamato, in Occidente, rito greco, si è sviluppato a Costantinopoli l'antica Bisanzio, fondamentalmente dal rito antiocheno, ma con elementi provenienti da Alessandria e dalla Cappadocia. I testi liturgici di Costantinopoli, nel corso dei secoli, vennero tradotti nelle lingue dei popoli, sottoposti alla giurisdizione dei patriarchi di Costantinopoli, Antiochia ed Alessandria, aderenti alla fede di Calcedonia, e cioè prima in georgiano, paleoslavo ed arabo, poi in rumeno, e, nella seconda metà del secolo scorso, presso i dissidenti, in non poche altre lingue, perfino in giapponese ed inglese, per l'utilità dei cristiani appartenenti a comunità di origine russa.

IV- Rito Siro-Orientale o Caldeo

Questo rito si sviluppò in modo indipendente, nell'antico impero dei Sassanidi, donde la qualifica talvolta adoperata di persiano. Dal sec. XVII prevalse a Roma la denominazione di caldeo, mentre nelle regioni abitate dai caldei si preferisce quella di siro-orientale. Questo rito, che dai missionari della Mesopotamia fu portato nell'Asia centrale, nella Cina e nell'India, si è mantenuto nel Malabar, ove ebbe modifiche in senso latino, nella forma esteriore e nei testi. Attualmente i Malabaresi usano la lingua volgare nella celebrazione della S. Messa e nei riti del Pontificale. Cattolici e dissidenti hanno conservato quasi esclusivamente l'uso del siriano, scritto e pronunciato in modo alquanto diverso da quello usato in Siria. In Mesopotamia si è diffusa in certe chiese l'abitudine di leggere in arabo le pericopi scritturali e poche altre formule.

V- Rito Armeno

Il rito armeno si è sviluppato partendo dai testi antiocheni, con notevole influsso dei testi bizantini, ma con una considerevole parte assolutamente originale, fin dai tempi più remoti. Nel medioevo, quando i "catholicos" di Sis furono in comunione con la Chiesa Romana vennero introdotte alcune forme esteriori latine (come la mitra ed il pastorale) rimaste anche presso i dissidenti. La lingua liturgica è l'armeno classico, lingua ufficiale dell'Armenia nel sec. V.

CURIA ROMANA

SEGRETERIA DI STATO

La necessità dei Sommi Pontefici di corrispondere in forma più frequente, sollecita e segreta fece sorgere, all'infuori della Cancelleria Apostolica, organi nuovi, come la *Camera Segreta* al tempo di Martino V e la *Secretaria Apostolica*, per la corrispondenza ufficiale in lingua latina, disciplinata da Innocenzo VIII, con la Cost. *Non debet reprehensibile* del 31 dicembre 1487, e composta di 24 Segretari Apostolici, di cui uno, chiamato *Secretarius domesticus*, ebbe posto preminente. Si possono far risalire a questa *Secretaria Apostolica* la Cancelleria dei Brevi, la Segreteria dei Brevi ai Principi e la Segreteria delle Lettere Latine. Con Leone X è creato un altro ufficio, quello del *Secretarius intimus*, affidato a Pietro Ardighello in aiuto al Cardinale che assunse la direzione degli affari di Stato, il Cardinale Giulio de' Medici, per la corrispondenza in lingua volgare, specialmente coi Nunzi Apostolici (che allora andavano istituendosi con attribuzioni diplomatiche in forma stabile), e a nome, non più a firma, del Pontefice. La Segreteria di Stato, così iniziata e guidata dal Cardinale Nipote, quasi primo Ministro del Papa, prese sviluppo, specialmente nel periodo del Concilio di Trento.

Il *Setarius intimus*, detto anche *Secretarius Papae* o *maior* fu per lungo tempo un prelado non di rado insignito della dignità vescovile. Soltanto dall'inizio del pontificato di Innocenzo X all'alto ufficio fu chiamato un personaggio già rivestito della porpora e non appartenente alla sua parentela; questi fu il Cardinale Segretario di Stato Giov. Giacomo Panciroli (1644). Innocenzo XII, con la bolla *Romanum decet Pontificem*, del 22 giugno 1692, aboliva definitivamente l'ufficio di Cardinale Nipote, che era intanto diventato il Soprintendente generale dello Stato Pontificio; il Cardinale Segretario di Stato ne assunse da solo i poteri, Il S. P. San Pio X, con la Cost. *Sapienti Consilio* del 29 giugno 1908, divise la Segreteria di Stato in tre Sezioni, nella forma fissata dal *Codex Iuris Canonici* (Can. 263).

Nuova fisionomia è stata data alla Segreteria di Stato dalla Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* del Santo Padre Paolo VI, in data 15 Agosto 1967, la quale ne indica il compito con le parole: «aiutare da vicino il Sommo Pontefice sia nella cura della Chiesa universale, sia nei rapporti con i Dicasteri della Curia Romana».

La stessa Costituzione assegnava alla Segreteria di Stato una sfera assai ampia: essa, invero, deve svolgere «tutte le funzioni che le saranno affidate dal Sommo Pontefice»; occupandosi, poi, in particolare, di ciò che rientra negli affari ordinari al di fuori della competenza propria dei Dicasteri della Curia Romana; curando i rapporti con questi ultimi, con i Vescovi e con le persone private; trattando, d'intesa con il Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, quanto riguarda le Rappresentanze Pontificie, ed insieme con esso vigilare sulla Pontificia Commissione per le Comunicazioni Sociali.

Per quanto si riferisce alla Segreteria dei Brevi ai Principi ed alla Segreteria delle Lettere Latine, la medesima Costituzione Apostolica disponeva che i rispettivi titolari continuassero a svolgere le proprie funzioni, finché non fosse stato provveduto diversamente.

Successivamente con il Motu Proprio *Quo Aptius* del 27 Febbraio 1973, il S.P. Paolo VI disponeva la confluenza delle due Segreterie in un ufficio unificato chiamato "Cancelleria delle Lettere" sempre in seno alla Segreteria di Stato.

SACRE CONGREGAZIONI

Per lungo tempo gli affari della Chiesa universale furono trattati dalla Cancelleria Apostolica, Ma il numero sempre maggiore e la complessità delle questioni da esaminare fecero sentire la necessità di creare commissioni particolari di Cardinali per il conveniente disbrigo degli affari amministrativi.

La prima di tali commissioni con carattere di stabilità fu la *S. Congregatio inquisitionis* istituita dal S. P. Paolo III con la Cost. *Licet* del 21 luglio 1542. Ad essa seguirono altre create dai SS. Pio IV, Gregorio XIII, Paolo V. Ma chi per primo ordinò con piano organico i dicasteri della Curia Romana fu il S. P. Sisto V con la Cost. *Immensa* dai SS.PP. Clemente VIII, Gregorio XV, Urbano VIII, Clemente IX e Pio VII, rimaste sostanzialmente in vigore sino ai nostri giorni. Quantunque create per la trattazione degli affari amministrativi, le Congregazioni spesso definirono anche cause in via giudiziaria. Fu appunto per ristabilire nettamente i limiti tra giurisdizione e amministrazione come pure per determinare le attribuzioni proprie delle singole Congregazioni che il S. P. San Pio X il 29 giugno 1908 promulgò la Cost. *Sapientis Consilio* con l'annesso *Orde servandus in Ss. Congregationibus, Tribunalibus, officiis Romanae Curiae*. Tali norme in parte furono accolte nel Codice di diritto canonico e in parte restano ancora in vigore (can. 243, 1) come leggi particolari in quanto non siano state derogate dal Codice o da speciali disposizioni.

Le Congregazioni sono commissioni stabili di Cardinali per la trattazione degli affari della Chiesa. Ogni Congregazione è costituita da Cardinali, dei quali uno ricopre l'ufficio di prefetto. Le attribuzioni delle singole Congregazioni sono determinate dalle varie branche amministrative, quantunque non esista nella Chiesa una distinzione formale tra legislazione e amministrazione. Le Congregazioni generalmente non hanno limiti di territorio, se si eccettuino la S. Congregazione per i Vescovi, quella per la Disciplina dei Sacramenti, quella per il Clero, la Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari e quella per l'Educazione Cattolica, le quali, per i fedeli di rito orientale e per i luoghi di missione, sono rispettivamente limitate dalle Congregazioni per le Chiese Orientali e per l'Evangelizzazione dei Popoli.

L'ESSENZA REALE DEL PAPATO

Ricorderemo l'esperienza che noi tutti abbiamo avuto dal Papato in questi anni della nostra storia, che la Provvidenza ha benedetto con una grande fortuna, quella di presentarci il Vicario di Cristo non più rivestito del manto di una sovranità terrena (se non d'un superstite lembo non certo per farne strumento di potenza ma minimo e chiaro simbolo d'indipendenza e di libertà) e totalmente assorbito dall'esercizio della sua missione evangelica: insegnare dapprima, risvegliare negli uomini la sapienza dei principi divini, infondergli lume e fiducia nel pensiero umano, indicare alla società le vie dell'evoluzione sociale, ammonire governanti e popoli degli invadenti errori e degli incumbenti pericoli, classificare avvenimenti, dottrine, cose secondo la scala dei valori eterni. Da decenni il magistero dei Pontefici tiene cattedra come non mai nella Chiesa la tenne in faccia al mondo. E poi guidare il gregge di Cristo, suscitando dal seno stesso della Chiesa le energie e le opere che le danno vitalità e splendore, non mutuandole dai regni della terra, ma accendendo nei suoi figli l'ardore del bene, l'emulazione d'ogni sana conquista e di ogni provvida attività e riaprendo il dialogo, un dialogo nuovo, con il mondo della cultura e dell'arte, con la civiltà ridondante di mezzi e ignara di fini. E poi santificarla questa Chiesa di Dio, accelerando in essa la circolazione della grazia, ridestando nelle sue file il senso e il gusto della carità e indicandole nuovi sentieri della santità.

L'abbiamo visto, in questi passati anni, nel tumulto dei popoli in guerra, il Papa rimanere solo a predicare la pace; lo abbiamo visto curvarsi su ogni umana ferita; lo abbiamo visto far coincidere il suo messaggio evangelico con le profonde ragioni del vivere umano: la bontà, la giustizia, la misericordia, la libertà, la dignità della persona umana, la vita. Isolato e negletto, quasi sempre; ma nella sua stessa posizione, remota da ogni terreno interesse, estranea a ogni umana contesa, bersaglio spesso di inesplicabili, accanite avversioni, abbiamo veduto apparire come solitario, unico fenomeno in mezzo all'umanità, quasi per esserle punto di confronto e di convergenza, e circondato da uno strano e universale presentimento che intorno a lui devono circolare i destini della civiltà, non già perché egli disponga di ricchezze, di mezzi, di forza e di potenza, ma perché possiede la simpatia per ogni umano bisogno, la ripugnanza per ogni umana ingiustizia, il coraggio per ogni ideale principio, l'umiltà e la dignità dell'uomo di Dio. Il Papato si aderge sul mondo col dono profetico di chi predica il Vangelo e annuncia speranze che vanno oltre i confini del tempo.

Se il mondo ponesse maggiore attenzione a questo faro dell'umanità, quante sue «inutili stragi» risparmierebbe, quanti suoi aberranti sforzi dirigerebbe a proficue conquiste, quanti suoi indegni comportamenti correggerebbe a suo proprio onore e conforto.

E se coloro che ancora guardano a Cristo come salute del mondo conoscessero meglio le dottrine religiose e le forme di vita a cui il Papato si ispira, non si lascerebbero scandalizzare da tante vicende storiche del passato nelle quali la debolezza umana di tanti ecclesiastici diede triste saggio di sé, né sarebbero impressionati da certi aspetti contingenti e discutibili della cronaca romana, ma vedrebbero con stupore e con gioia come il mistero di Cristo viva in Colui che si chiama il Vicario di Cristo; e se, lungi dal soffermarsi sulla ripetuta dissociazione tra cristianità spirituale e cristianità corporale (Lutero), Chiesa visibile e Chiesa invisibile (Calvino), religione d'autorità e religione di spirito (Sabatier), tra Chiesa del diritto e Chiesa della carità, tra Chiesa istituzione e Chiesa-avvenimento, tra Chiesa gerarchica e Chiesa carismatica guardassero con occhio sereno all'essenza reale del Papato e alla sua effettiva attività, s'accorgerebbero quanto sia errato e ingiusto fare di tale distinzione astratta un'antinomia reale e riferirla, specialmente oggi, al pontificato romano, che invece, per essere la somma espressione della Chiesa cosiddetta giuridica, è perciò stesso il custode più fedele e la più generosa energia della parola, della carità e della grazia di Cristo e del suo Vangelo nella cristianità e nel mondo. (Cfr. Pio XII, *Acta Ap. Sedis*, pag. 250; e Enciclica *Mistici Corporis, Acta Ap. Sedis*, 1943, pp. 223-224).

Così noi, tanto spesso critici insofferenti verso il Papato, tanto spesso imbevuti dal dogmatismo autosufficiente proprio della mentalità liberale e pronti perciò a giudicarne i difetti e a disconoscerne i meriti, tanto prevenuti verso presunti atteggiamenti reazionari della Curia Romana e così poco solleciti ad assecondare le esortazioni che dal Papa ci vengono per la rigenerazione cristiana della società; così noi, troppo distratti da quanto ci è elargito da quella cattedra di verità e di bontà, se avessimo più fede e più pio il senso di Cristo e della sua Chiesa, se avessimo più sincero e più ardente il desiderio della pace tra gli uomini e l'amore all'unità fra i cristiani, sentiremmo rinascere e rinvigorirsi nel cuore un sentimento in noi troppo sovente sopito e incerto, il sentimento «cattolico», la coscienza cioè dell'universalità umana, raggiunta nella libertà dei figli di Dio, dell'unità spirituale e misteriosamente reale, fissa in un centro in cui si appunta il disegno di Cristo e determinata in una persona, il suo Vicario, il Papa, e simultaneamente allargata in una immensa circonferenza, che ambisce assumere le dimensioni del mondo, non già per sogno di superbia e di dominio, no certo, ma per dovere di comunione e di eguaglianza; e non sogno questo, ma proposito e impegno di carità apostolica ansiosa di condividere con ogni uomo il nome di fratello e di partecipargli il patrimonio di verità e di grazia che noi abbiamo, non il merito ma la fortuna e la responsabilità di possedere, di costruire, cioè l'unità. Costruire l'unità! Lavorare alla costruzione dell'unità cattolica! Se ciò avvenisse! E perché non deve avvenire, quando dappertutto urge il bisogno di unione e di pace tra gli uomini? quando la civiltà temporale stessa aspira all'unificazione del mondo e sembra aprire al Vangelo le sue vie? quando la Chiesa esorta ogni suo figlio e ci incalza a militare come missionari e come apostoli in seno alla nostra società che va perdendo il senso e il costume cristiano? quando un Papa mansueto e sapiente annuncia la convocazione delle assise dell'unità, il Concilio Ecumenico, e invita tutti a predisporvi lo spirito, a prepararne con la preghiera e con la carità la felice celebrazione? Perché non dovrebbe avvenire che con rinnovata coscienza cattolica noi, noi tutti, ci abilitassimo in qualche maniera a costruire l'unità? Se ciò avvenisse, ci vedremmo con santo e lieto stupore trasformati in «costruttori», in operai dell'unità; e vedremmo sotto i nostri occhi, sotto le nostre mani delinearsi il disegno meraviglioso della costruzione, e sentiremmo risuonare agli orecchi delle nostre anime le faticose parole del divino Architetto: «Tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia Chiesa» (Matteo 16, 18).

Perché appunto non vi può essere vera unità religiosa senza la Chiesa, e non vi può essere vera Chiesa senza il Papato.

*(Da un discorso tenuto ad Assisi il 26 agosto 1960
dall'allora Arcivescovo di Milano G. B. Montini)*